

*L'OSSERVATORIO BANCARIO / PAOLO BERNASCONI /
avvocato e professore*

BANCHE E GIUSTIZIA: DOVERI TROPPO ESTESI

Tocca ancora alla piazza bancaria ticinese: sono due le banche destinatarie di recenti sentenze federali. Entrambe riguardanti gli obblighi di diligenza nella gestione del rischio finanziario e antiriciclaggio. Più importante quella per la BSI, a causa delle conseguenze drammatiche per la storica banca ticinese, per le potenzialità della piazza ticinese e specialmente per il suo personale.

Il Palazzo Botta, già sede della prestigiosa Banca del Gottardo, rimarrà perenne testimone della pesante perdita di posti di lavoro. In quegli uffici, simbolicamente, andranno ad insediarsi operatori della giustizia.

Il 24 maggio 2016 vennero emanati i comunicati dell'Autorità di vigilanza di Singapore (MAS), della Finma e del Ministero pubblico della Confederazione (MPC). Questi annunciavano l'apertura di un procedimento contro la stessa BSI, fondato sull'art. 102 del Codice penale sulla responsabilità penale dell'impresa. Stupirà il fatto che questa norma sia applicabile anche se un'impresa è fallita, oppure se, come nel caso della BSI, l'impresa in questione nel frattempo abbia modificato la sua struttura azionaria e dirigenziale.

Comunque, dopo il botto mediatico, l'MPC sembra non abbia ancora proceduto ad interrogare i dirigenti dell'allora BSI. Forse si attendeva la decisione del Tribunale amministrativo federale (TAF). Ma per una decisione definitiva l'attesa sarà ancora lunga. Si muove lentamente, la giustizia, quando si tratta di banche. Contro le decisioni annunciate precipitosamente dalla Finma, la BSI ricorre al TAF. Il 25 novembre di quest'anno viene pronunciata la sentenza.

Né vincitori né vinti. In 66 pagine la sentenza descrive le violazioni addebitate alla BSI. Conclude però accogliendo il ricorso della stessa BSI e annullando la decisione di confisca della somma di 95 milioni di franchi. La sentenza del TAF critica la Finma per non avere proceduto al calcolo esatto dell'importo da confiscare.

Sia la Finma sia la BSI potranno ancora ricorrere al Tribunale federale. Attendiamo rispettosamente.

Intanto però dalla sentenza emerge un perdente: la certezza del diritto riguardo alla portata degli obblighi di vigilanza e di gestione del rischio finanziario e antiriciclaggio. Presso la BSI affluiva il provento delle emissioni di Goldman Sachs, che venne poi investito in rinomati fondi esteri di «private equity» presso altre banche.

Si rimprovera alla BSI, benché soltanto banca depositaria, insufficiente diligenza riguardo alla destinazione degli averi patrimoniali investiti. Sarebbe come imputare ad una banca depositaria di avere eseguito gli ordini di un cliente (era il Fondo sovrano malese) di acquistare partecipazioni in un fondo Madoff. Una banca depositaria non dispone dei mezzi per analizzare gli investimenti di un fondo terzo, quindi non può vigilare al riguardo.

Altrettanto preoccupante l'estensione di responsabilità sdoganata dalla sentenza del Tribunale federale del 28 novembre relativa alla disorganizzazione antiriciclaggio accertata all'interno anche di un'altra banca luganese: il «compliance officer» è punibile per omessa segnalazione all'Ufficio di comunicazione antiriciclaggio (MROS), anche se tale decisione spetta per organigramma ad un organismo della banca così delegato.

Tutti concediamo quanto sia spinoso giudicare a posteriori, come sempre incombe al giudice, e per di più in settori economici mai sperimentati di persona. Confidiamo nella consapevolezza che ogni decisione sul caso singolo genera gravi conseguenze per la gestione di centinaia di imprese.